

## ***Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct***

di Marco Olivetti (\*)  
(4 dicembre 2001)

1. La questione della esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche può, ovviamente, essere valutata da diversi punti di vista, che devono essere ben distinti tra loro: quello del semplice buon senso, quello delle opzioni ideologiche o di politica del diritto e quello della interpretazione del diritto positivo, anzitutto della normativa di rango costituzionale.

2. Si collocano a mio avviso sul piano del buon senso quelle proposte, pur diverse fra loro, che da un lato ritengono legittima l'esposizione del crocifisso se e fino a quando un (solo) alunno della classe in questione non vi faccia obiezione (è la tesi di Stefano Ceccanti) o che, dall'altro, auspicano un criterio diverso, ispirato al principio maggioritario (applicato nella singola classe scolastica), muovendo dal noto assioma crociano, secondo il quale "non possiamo non dirci cristiani" (è la posizione di Salvatore Prisco). Entrambe queste posizioni, per quanto interessanti come proposte, non risolvono la questione della esistenza o meno, alla stregua della nostra Costituzione, di un diritto soggettivo alla non esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Sia detto però incidentalmente che la proposta di Stefano Ceccanti non mi pare criticabile dal punto di vista di un asserito diritto alla *privacy* delle minoranze religiose di cui fa parola Rosanna Tosi nel suo intervento: nel caso indicato da Stefano Ceccanti la manifestazione dell'opinione religiosa è semplicemente un onere (non un obbligo né un dovere) e già da questo punto di vista pare piuttosto discutibile la lesione del diritto alla *privacy*; in secondo luogo tale asserito diritto, anche se esistente, non ha certo rango costituzionale (per affermarlo occorrerebbe fondarsi su una disposizione costituzionale o su una argomentazione che muova dal testo o dal sistema; né mi pare sufficiente l'evocazione di una «libertà negativa di coscienza», di cui ragiona Giovanni Di Cosimo), bensì, al limite, un mero fondamento legislativo, ravvisabile nelle leggi che hanno disciplinato la tutela della *privacy*: l. n. 675 e 676 del 1996.

3. Vi è poi il piano delle opzioni di politica del diritto, sul quale sono legittime le diverse posizioni, favorevoli o contrarie all'utilizzazione del crocifisso come simbolo dell'identità culturale del Paese in quel particolare contesto rappresentato dalla scuola pubblica. Al riguardo vale solo la pena di sottolineare l'eccedenza di significato del simbolo in questione (il crocifisso) rispetto all'uso che ne viene fatto in questa vicenda (simbolo culturale). Per cui non c'è da stupirsi che credenti e non credenti non si dividano al riguardo lungo un discrimine caratterizzato dalla fede o dalla non-fede, ma che taluni credenti valutino l'utilizzazione del crocifisso come simbolo pubblico come una forma di strumentalizzazione del sacro e del «totalmente altro», e che taluni agnostici od atei ritengano invece rilevante il ruolo di simbolo culturale della croce di Cristo, in quanto evocante la specificità culturale italiana e, più ampiamente, europea.

4. La domanda che interessa in questa sede è però un'altra. Vale a dire: alla stregua della nostra Costituzione, è legittima l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche?

Sul punto occorre muovere da una (necessariamente veloce e sommaria, in questa sede) ricognizione del sistema costituzionale relativo al fenomeno religioso. Al riguardo, vorrei proporre alcune puntualizzazioni circa due questioni: a) la laicità dello Stato e l'eguaglianza delle confessioni religiose; b) la libertà di coscienza.

5. Quanto al principio di *laicità*, dovrebbe essere chiaro a qualunque lettore, magari anche sprovveduto, ma non ideologicamente condizionato in senso "laicista", che la Costituzione italiana del 1947 non prevede il principio di laicità (come invece espressamente accade in altre Costituzioni, quale ad es. quella francese). Non solo: essa, pur affermando chiaramente il principio di non confessionalità dello Stato (art. 7, 1° comma), la libertà religiosa individuale ed associata (art. 19), e l'eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge (art. 8, 1° comma), non parifica in alcun modo le diverse confessioni religiose. E' dunque estranea alla Costituzione italiana non solo la terminologia, ma la stessa idea del "libero mercato" delle confessioni religiose, evocata in questo *forum* da Giovanni Di Cosimo. La Costituzione, infatti, colloca la confessione religiosa cattolica su un piano diverso dalle altre confessioni, pur riconoscendo l'«eguale libertà» di tutte (non si dovrebbe dimenticare che quest'ultima formula fu consapevolmente preferita in Assemblea costituente alla «eguaglianza» delle confessioni stesse). E, ciò, come è ben evidente, in base alla maggiore diffusione di tale confessione nella popolazione ed all'ininterrotto radicamento di essa nelle tradizioni (al

plurale) culturali e di costume diffuse nella penisola italiana - il che era ben presente alla giurisprudenza costituzionale meno recente. L'idea di laicità dello Stato intesa come obbligo alla assoluta neutralità in materia religiosa e di trattamento rigorosamente paritario delle diverse confessioni nello spazio pubblico è invece prevalsa nella giurisprudenza costituzionale più recente, specie dal 1995 in poi. E non si può negare che tale giurisprudenza (comunque la si valuti nel merito) abbia «importato» in Italia la laicità di tipo francese, estranea alla nostra tradizione culturale, modificando il sistema costituzionale e sostituendosi, così, impropriamente, al legislatore di revisione. Di fronte ad un così palese scostamento dal testo approvato dall'Assemblea costituente nel 1947, è legittimo all'interprete richiamarsi a quest'ultimo per negarne la fondatezza, senza piegarsi dinanzi ad un mero dato di fatto.

D'altro canto, se la Costituzione, all'art. 3, menziona il divieto di discriminazione per motivi di religione, non si vede come l'esposizione del crocifisso discriminerebbe taluni cittadini rispetto ad altri in base alla religione: nessun trattamento differenziale ne deriverebbe infatti per il singolo cittadino di religione buddhista rispetto a quello di religione cattolica o valdese. Quella in esame è una questione di simboli collettivi, non di eguaglianza fra le persone.

6. Anche riguardo alla *libertà di coscienza* occorre muovere dalla lettera della Cost. e dal sistema da essa delineato. Anche la libertà di coscienza non trova nella nostra carta costituzionale una tutela esplicita (come invece accade in costituzioni straniere come quella svizzera - art. 15 - e quella tedesca - art. 4). Ciononostante, tale libertà è in qualche modo il presupposto della libertà religiosa e di altre libertà garantite dalla prima parte della Cost., ma non in tutti i significati che oggi si tende a ricondurre ad essa, facendo leva sui contorni indeterminati esibiti dalla relativa fattispecie. Problematica si rivela già l'interpretazione della libertà di coscienza come pretesa di comportarsi in ogni caso secondo i dettami della propria coscienza, eventualmente anche derogando alle leggi (che, beninteso, non ledano altri diritti costituzionalmente garantiti). Del tutto estranea all'art. 19, mi pare invece la pretesa del singolo alla conformazione della collettività alle proprie opzioni ideologiche. In tale senso, questo asserito diritto, anziché come una classica «libertà negativa», si manifesta quasi come un diritto di partecipazione ed assume un volto chiaramente "imperialistico", nel quale il singolo non pretende che lo Stato si astenga dall'interferire in una sfera a lui riservata (quale il domicilio, la corrispondenza o la scelta di porre o non porre in essere atti di culto, o di indossare o meno segni che rendano riconoscibili le proprie opzioni religiose), ma che lo Stato conformi i propri simboli nello spazio pubblico, in modo da non irritare le convinzioni interiori individuali. Si tratta di una pretesa che misconosce la rilevanza del principio democratico, il quale pure dovrebbe essere tenuto in considerazione trattandosi di scelte relative non all'uomo interiore, ma allo spazio pubblico, e che pare assumere una colorazione più anarchica che liberale.

Oltretutto, poiché le convinzioni interiori sfuggono per definizione ad ogni limite, non si potrebbe escludere che anche uno spazio pubblico del tutto neutro possa configurare una lesione della libertà di coscienza di qualche persona (è forse assurdo immaginare che anche l'esposizione del tricolore o della fotografia del Capo dello Stato possa turbare la «libertà di coscienza» di qualcuno?).

Una dimostrazione razionale della derivazione della libertà di coscienza (intesa in questo senso molto ampio) dall'art. 19 Cost. è ancora *in mente Dei* e non mi sembra che la pretesa del singolo alla non esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche possa trovare qualche fondamento costituzionale, a meno di non voler fare riferimento al "calderone" dell'articolo 2.

7. Pare potersi in sintesi affermare che l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici non è costituzionalmente proibita. Ciò non vuole affatto dire che essa sia costituzionalmente imposta. La scelta compete, come su molte altre cose, al legislatore ordinario statale, il quale è libero sul punto. Esso può limitarsi a fare ricorso a simboli ufficiali come la bandiera oppure aggiungere ad essi elementi connessi alla tradizione del popolo italiano e alle convinzioni della maggioranza di esso. Non potrebbe, invece, far esporre nelle aule scolastiche la mezzaluna islamica, ma non in quanto ne sarebbe così violata la libertà di coscienza dei cattolici, bensì in quanto questa sarebbe un simbolo religioso estraneo alla ininterrotta tradizione del popolo italiano, nella quale il riferimento al cristianesimo, pur nel contesto di una società oggi profondamente secolarizzata, continua ad essere parte integrante dell'identità culturale della larga maggioranza dei cittadini italiani.

Legittimi mi paiono invece i dubbi sulla idoneità della attuale regolazione relativa all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche. Tale regolazione è contenuta in norme di rango sublegislativo, che trovano peraltro una conferma di tipo consuetudinario, potendosi agevolmente riscontrare sul punto sia la *diuturnitas*, sia l'*opinio iuris ac necessitatis*. E' invece opportuno che una regola di questo tipo, per la rilevanza che presenta dal punto di vista simbolico, debba essere prevista, se l'opinione pubblica dovesse così ritenere, in una legge dello Stato.

8. Tornando alle opzioni di politica del diritto: *cui prodest* l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche? Non certo a evidenziare una opzione confessionale dello Stato (in tale caso sarebbe in contrasto con l'art. 7, 1° comma), quanto a trasmettere un segnale che ha rilievo soprattutto in una sede educativa e, in particolare, in una scuola pubblica. La quale è tale pur sempre in un contesto culturale, dal quale appare velleitario voler cancellare il peso (ahimè non sempre positivo) della tradizione cattolica, senza la quale la stessa identità italiana non sarebbe pensabile, indipendentemente dalle convinzioni soggettive in materia di religione. E' la pretesa ad uno Stato totalmente neutro - pur così diffusa nella sinistra europea - ad apparirmi totalmente priva di senso. E' in una tradizione che viviamo; con essa siamo chiamati a convivere in maniera non certo passiva, ma dialettica, considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, anche se non eliminabile con un atto di volontà sovrana.

9. Credo infine che il significato educativo del crocifisso non possa essere taciuto. Ciò richiede di entrare nel merito del senso di quel simbolo: esso non serve, come purtroppo è servito in passato, a cristianizzare un potere o ad affermare una autorità; esso esprime piuttosto il paradosso di una verità "crocifissa", che si propone, ma non può imporsi senza negare se stessa. Il crocifisso appeso sui muri delle aule scolastiche non è uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea, ma è da un lato il ricordo della radice delle nostre libertà e dall'altro l'immagine di un potere supremo talmente mite da essersi lasciato mettere in croce. In questo senso esso non dà luogo ad una propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane (al plurale), ma costituisce l'antidoto più potente contro ogni totalitarismo e contro ogni fondamentalismo.

\* p. s. di Diritto costituzionale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Foggia - **Marco.Olivetti@uniroma2.it**